

Condizioni di Assicurazione

Life Funds

**Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked a vita intera
(Ramo Assicurativo III)**

Edizione 09/01/2026

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiarì" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.

È un prodotto di





LIFE FUNDS

Per facilitare la lettura delle presenti Condizioni di Assicurazione abbiamo inserito dei box di consultazione che vogliono essere un aiuto per rispondere a dubbi o domande e sono identificati dalla scritta Facciamo un esempio.

È importante prestare attenzione ai termini in **grassetto** che richiamano informazioni di importanza rilevante e a quelli in **Corsivo** che identificano le definizioni richiamate nel Glossario. Se si sta leggendo il documento in formato elettronico PDF, i termini in **Corsivo** sono dei link che rimandano sia alle definizioni nel Glossario sia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione.

Le ricordiamo, infine, che accedendo all'area riservata del sito internet www.mediolanumvita.it può consultare e gestire telematicamente la sua posizione assicurativa (c.d. Home Insurance), oppure può sempre contattare il suo Family Banker di Banca Mediolanum.



INDICE

GLOSSARIO	3 di 22
QUALI SONO LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E LE OPZIONI CONTRATTUALI?	6 di 22
Art. 1 Oggetto del contratto	6 di 22
Art. 2 Assicurato	6 di 22
Art. 3 Prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato	6 di 22
Art. 4 I Fondi Interni	7 di 22
Art. 5 Investimento del premio e attribuzione delle quote dei Fondi Interni	7 di 22
Art. 6 Bonus di Fedeltà	8 di 22
Art. 7 Bonus Ricorrente	8 di 22
Art. 8 Opzioni contrattuali	10 di 22
Art. 8.1 Modifica delle modalità d'investimento (c.d. Switch)	10 di 22
Art. 8.2 Riscatto totale	11 di 22
Art. 8.3 Riscatto parziale	11 di 22
Art. 8.4 Programma Consolida i Redimenti	11 di 22
Art. 8.5 Programma Big Chance	12 di 22
CHE COSA NON È ASSICURATO?	13 di 22
Art. 9 Rischi esclusi	13 di 22
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	13 di 22
Art. 10 Limitazioni	13 di 22
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	13 di 22
Art. 11 Dichiarazioni inesatte e reticenti	13 di 22
Art. 12 Documentazione richiesta per i pagamenti	13 di 22
Art. 13 Pagamenti da parte della Compagnia	13 di 22
QUANTO E COME DEVO PAGARE?	14 di 22
Art. 14 Pagamento del premio	14 di 22
Art. 15 Indicizzazione del Premio Unitario	15 di 22
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	15 di 22
Art. 16 Conclusione del contratto	15 di 22
Art. 17 Decorrenza del contratto e della copertura assicurativa	15 di 22
Art. 18 Durata del contratto	15 di 22
COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?	16 di 22
Art. 19 Diritto di Recesso	16 di 22
QUALI SONO I COSTI?	16 di 22
Art. 20 Costi e oneri collegati al contratto	16 di 22
ALTRÉ DISPOSIZIONI	19 di 22
Art. 21 Beneficiari	19 di 22



Art. 22 Modalità e termini di ricezione delle disposizioni	20 di 22
Art. 23 Pegno	20 di 22
Art. 24 Prestiti	20 di 22
Art. 25 Modifiche del contratto	20 di 22
Art. 26 Prescrizione	20 di 22
Art. 27 Legge applicabile al contratto, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	20 di 22
Art. 28 Regime fiscale	21 di 22
Art. 29 Home Insurance	222 di 22
Art. 30 Modalità di comunicazione	22 di 22

ALLEGATI ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Allegato 1 – REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI	1 di 6
--	--------



GLOSSARIO

Riportiamo le definizioni dei termini utilizzati e che ritrova scritti in *Corsivo* in queste Condizioni di Assicurazione. Tutte s'intendono sia al singolare sia al plurale.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Benchmark

Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata nel contratto dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Commissione di gestione

Compenso pagato alla Compagnia mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo interno/OICR ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. È calcolato quotidianamente sul patrimonio netto del fondo interno/OICR e prelevato ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, è espressa su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance)

Commissioni riconosciute al gestore del fondo interno/OICR per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del fondo interno/OICR in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo interno/OICR e quello del benchmark.

Compagnia (o Impresa di assicurazione)

Mediolanum Vita S.p.A.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto e contengono i diritti e doveri delle parti.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked

Il contratto di assicurazione in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR.

Controvalore delle quote

L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.

Costo di switch

Costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le quote detenute in base al contratto ad altro fondo secondo quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione.



Costi di sottoscrizione

Parte del Premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP (DIP Aggiuntivo IBIP)

Documento informativo precontrattuale, redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, in cui sono fornite informazioni sul prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dal Contraente. È consegnato al Contraente prima della sottoscrizione, unitamente al Key Information Document (KID).

Fondo Interno

Portafoglio di attivi di proprietà della Compagnia, segregato dal resto del patrimonio della stessa, le cui caratteristiche e politica di investimento sono tratteggiate in un apposito regolamento di gestione. La gestione del Fondo Interno può essere svolta direttamente dalla Compagnia ovvero da un diverso soggetto abilitato dalla stessa designato. Il Fondo Interno costituisce, all'interno del patrimonio della Compagnia, un patrimonio separato, destinato unicamente al soddisfacimento dei crediti derivanti dai contratti assicurativi collegati al Fondo Interno.

Giorno di riferimento

È il giorno in cui Mediolanum Vita ha acquisito sia la disponibilità del premio presso la propria sede che la conoscenza della relativa causale.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto dal 1° gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Key Information Document (KID)

Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Modulo di proposta

Modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

OICR

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio che identificano i fondi comuni di investimento e le SICAV.

Overperformance

Soglia di rendimento del fondo a cui è collegato il contratto oltre la quale la Compagnia può trattenere una parte dei rendimenti come costi.

Premi periodici

Premi che il Contraente si impegna a versare alla Compagnia su base periodica per un numero di rate definito dal Contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l'importo del premio periodico sia stabilito dal Contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di Assicurazione, esso è anche detto premio ricorrente.

Premio Aggiuntivo

Importo che il Contraente ha facoltà di versare nel corso della durata contrattuale.

Premio Unico

Premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione alla Compagnia.



Premio versato

Importo versato dal Contraente alla Compagnia per l'acquisto del prodotto di investimento assicurativo. Il versamento può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti importi minimi di versamento. Inoltre, al Contraente è riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Prestazione assicurativa

Somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia riconosce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prodotto d'investimento assicurativo (IBIP)

Contratto di assicurazione sulla vita che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Quote

Unità di misura di un Fondo Interno. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento del Fondo Interno

Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'Investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e l'eventuale benchmark di riferimento.

Spese di emissione

Spese fisse (ad es. spese di bollo) che la Compagnia sostiene per l'emissione del prodotto di investimento assicurativo.

Switch

Operazione con la quale il Contraente richiede il disinvestimento, anche parziale, ed il contestuale reinvestimento delle quote acquisite dal contratto in un altro fondo interno tra quelli in cui il contratto consente di investire.

US Person

Tutte le persone considerate fiscalmente residenti negli Stati Uniti d'America, secondo quanto previsto dalla legislazione statunitense. A questa categoria pertanto appartengono, in linea di principio le persone fisiche che:

- abbiano la cittadinanza statunitense. In base alla normativa interna degli Stati Uniti, la nascita nel territorio statunitense è condizione sufficiente per l'acquisizione della cittadinanza statunitense (principio dello "ius soli"). In proposito, il principio della tassazione connesso alla cittadinanza statunitense non trova deroghe nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi stipulate dagli Stati Uniti;
- abbiano ottenuto dall'Immigration and Naturalization Service (Ente per l'Immigrazione statunitense) la Alien Registration Card (c.d. "green card");
- abbiano soggiornato negli Stati Uniti per 31 giorni nell'anno di riferimento e 183 giorni nell'anno di riferimento e nei due anni precedenti ("substantial presence test").

Valore della quota

Il valore unitario della quota di un fondo interno, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno (NAV) per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.



Art. 1 Oggetto del contratto

Life Funds è un *Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked* "a vita intera" in cui l'entità delle somme dovute dalla *Compagnia* è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le *Quote* sono rappresentazione. La prestazione di *Mediolanum Vita* è in ogni caso ed in ogni momento integralmente correlata al valore delle quote dei Fondi Interni in cui vengono investiti i premi versati dal *Contraente* e potrebbe quindi essere inferiore a questi ultimi.

Life Funds potrà essere sottoscritto dal *Contraente* che, per tutta la durata del contratto, abbia residenza anagrafica nel territorio dello Stato italiano o nella Repubblica di San Marino e non sia una c.d. "US Person". Prima della sottoscrizione, il *Contraente* è tenuto a dichiarare in forma scritta di essere in possesso di entrambi i requisiti e successivamente è tenuto a comunicare il prima possibile alla *Compagnia* l'eventuale variazione degli stessi. In tal caso la *Compagnia* non accetterà ulteriori versamenti di premio, anche programmati, e si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto.

Art. 2 Assicurato

Nel *Modulo di proposta*, sia in caso di *Premio Unico* sia in caso di *Piano di Premi Programmati*, non potrà essere designato come *Assicurato* una persona che al momento della sottoscrizione del prodotto abbia un'età anagrafica superiore a 80 anni (ossia non deve aver compiuto 81 anni).

Mediolanum Vita S.p.A., a fronte di specifica richiesta del *Contraente*, si riserva di accettare sottoscrizioni in deroga al limite sopraindicato: tale accettazione potrà essere subordinata dalla *Compagnia* alla presentazione di idonea documentazione relativa allo stato di salute dell'*Assicurato*.

Se il Contratto è sottoscritto con un *Piano dei Premi Programmati*, l'*Assicurato* non potrà avere un'età anagrafica superiore a 90 anni (ossia non deve aver compiuto 91 anni) al termine del *Piano*.



Facciamo un esempio

Posso sottoscrivere il contratto se alla data di sottoscrizione l'*Assicurato* ha 80 anni e 364 giorni?

Sì, in quanto l'*Assicurato* non ha ancora compiuto 81 anni.

Data di sottoscrizione: 01/07/2025

Data di nascita dell'*Assicurato*: 02/07/1944

Età anagrafica dell'*Assicurato* = 80 anni e 364 giorni

Posso sottoscrivere il contratto se alla data di sottoscrizione l'*Assicurato* ha compiuto 81 anni?

No, in quanto l'*Assicurato* ha un'età superiore a 80 anni e 364 giorni.

Data di sottoscrizione: 02/07/2025

Data di nascita dell'*Assicurato*: 02/07/1944

Età anagrafica dell'*Assicurato* = 81 anni

Art. 3 Prestazione assicurativa in caso di decesso dell'*Assicurato*

Il decesso dell'*Assicurato* è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'*Assicurato* stesso.

In caso di decesso dell'*Assicurato*, la *Compagnia* corrisponderà ai *Beneficiari* designati o agli aventi diritto, secondo le modalità previste all'*art. 13*, un capitale pari:

- se alla data di sottoscrizione l'*Assicurato* ha un'età anagrafica non superiore ai 75 anni (ossia non deve aver compiuto 76 anni): al 101% del maggiore tra il totale dei premi versati alla data di denuncia del sinistro e il controvalore complessivo delle quote del *Fondo Interno* riferite al contratto, ovvero
- se alla data di sottoscrizione l'*Assicurato* ha un'età anagrafica superiore ai 75 anni (ossia deve aver compiuto 76 anni): al 101% del controvalore complessivo delle quote del *Fondo Interno* riferite al contratto.

Tale controvalore è calcolato in base al valore delle quote del *Fondo Interno* del giorno di ricezione della denuncia di sinistro presso la sede di *Mediolanum Vita S.p.A.* La *Compagnia* viene a conoscenza del valore delle quote il 2° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della denuncia di sinistro. In presenza di riscatti parziali il valore del cumulo dei premi lordi versati è ridotto, ai fini del calcolo di cui sopra, in percentuale in base all'incidenza dell'importo del riscatto parziale rispetto al controvalore complessivo delle quote alla data del riscatto.





Se il contratto è stato sottoscritto in data 01/07/2025 e l'Assicurato è nato il 02/07/1949, in caso di suo decesso, la Compagnia quale prestazione corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto?

La Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto il 101% del maggiore tra il totale dei premi lordi versati alla data di denuncia del sinistro e il controvalore complessivo delle quote del/i Fondo/i riferite al contratto, in quanto l'Assicurato alla data di sottoscrizione del contratto non aveva ancora compiuto 76 anni.

Data sottoscrizione del contratto: 01/07/2025

Data di nascita dell'Assicurato: 02/07/1949

Età anagrafica dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto: 75 anni e 364 giorni

Se il contratto è stato sottoscritto in data 02/07/2025 e l'Assicurato è nato il 02/07/1949, in caso di suo decesso, la Compagnia quale prestazione corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto?

La Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto il 101% del controvalore complessivo delle quote del/i Fondo/i riferite al contratto, in quanto l'Assicurato alla data di sottoscrizione del contratto aveva compiuto 76 anni.

Data sottoscrizione del contratto: 02/07/2025

Data di nascita dell'Assicurato: 02/07/1949

Età anagrafica dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto: 76 anni

Se sul contratto è stato effettuato un riscatto parziale, come viene ridotto il cumulo dei premi versati e qual è la sua incidenza sulla prestazione in caso di sinistro?

Premi lordi versati alla data di richiesta del riscatto: 100.000 euro

Controvalore complessivo delle quote alla data del riscatto: 150.000 euro

Importo lordo di riscatto parziale: 75.000 euro

Incidenza percentuale del riscatto parziale rispetto al controvalore: 50%

Cumulo premi versati al netto del riscatto (100.000 – 100.000 x 50%) = 50.000 euro (valore da considerare ai fini del calcolo della prestazione in caso di sinistro)

Art. 4 I Fondi Interni

I Fondi Interni che possono essere collegati al presente contratto sono:

- a) Opportunity bis
- b) Country bis
- c) Sector bis
- d) Dynamic bis
- e) Balanced bis
- f) Moderate bis
- g) Prudent bis

I Fondi Interni ai quali può essere collegato il contratto sono quelli indicati nel Regolamento degli stessi. Le caratteristiche dei Fondi, compresi i relativi *Benchmark*, cui è collegato il contratto e i rischi a cui lo stesso è esposto sono indicati nel Regolamento dei Fondi Interni abbinabili al contratto nonché nell'ambito del Key Information Document ("KID") relativi a Life Funds, consegnati al *Contraente* prima della sottoscrizione. Per tutti i Fondi Interni è possibile un investimento esclusivo in *Quote* di *OICR*. Nel caso in cui fossero istituiti ulteriori Fondi Interni, il *Contraente* avrà la facoltà di riallocare parzialmente o totalmente su tali nuovi Fondi la propria posizione con le modalità operative di cui al successivo art. 8.1.

Art. 5 Investimento del premio e attribuzione delle quote dei Fondi Interni

I premi versati dal *Contraente*, al netto di tutti i *Costi di sottoscrizione* di cui all'art. 20, vengono utilizzati per acquistare *Quote* di uno o più Fondi Interni di Mediolanum Vita S.p.A. con le modalità previste dal *Contraente* stesso. Mediolanum Vita S.p.A. provvede ad assegnare ad ogni *Contraente* le *Quote*, dividendo l'importo netto del premio, come sopra definito, per il *Valore della quota del Giorno di riferimento*, come di seguito specificato.



Mediolanum Vita S.p.A. provvede ad assegnare le *Quote* di uno o più Fondi Interni ad ogni *Contraente* dividendo l'importo netto del premio per il *Valore della quota del Giorno di riferimento*. Il *Giorno di riferimento* è quello in cui Mediolanum Vita ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del premio viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento oppure, in caso di bonifico, al ricevimento da parte di Mediolanum Vita di notizia certa dell'avvenuto accredito del premio sul proprio conto corrente, se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta. La causale del premio è data per conosciuta una volta che il *Modulo di proposta* o altra comunicazione idonea, in caso di premi aggiuntivi, sia pervenuta alla sede di Mediolanum Vita S.p.A.

La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento è riportata sul *Modulo di proposta*. Nel caso di bonifico bancario e di accrediti derivanti da disposizioni permanenti di addebito in conto corrente la valuta è quella riconosciuta dalla Banca ordinataria. Mediolanum Vita S.p.A. provvede ad effettuare il versamento degli assegni entro il 1° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede. Gli assegni e gli accrediti derivanti da disposizioni di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.

In caso di accettazione di contratti sottoscritti in deroga alle presenti condizioni, la *Compagnia* si riserva di differire il *Giorno di riferimento* fino ad un massimo di due giorni lavorativi successivi a quello di ricezione da parte del Soggetto Distributore.

L'importo netto dei premi viene attribuito ai Fondi il primo giorno lavorativo successivo al *Giorno di riferimento* con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento utilizzati dal *Contraente*.

Art. 6 Bonus di Fedeltà

Life Funds, nella sola forma a Piano di Premi Programmati, prevede il riconoscimento di un "Bonus di Fedeltà" il cui importo è complessivamente pari ai *costi di sottoscrizione* effettivamente applicati ai primi 18 Premi Unitari. Alla fine di ogni periodo di 3 anni a partire dalla data di decorrenza della polizza, viene riconosciuta una quota parte del bonus determinata in base alla percentuale risultante dal seguente rapporto:

$$\text{Percentuale Bonus riconosciuto} = \frac{N. \text{ premi unitari versati nel periodo}}{N. \text{ premi unitari complessivi}}$$

Il "Bonus di Fedeltà" riconosciuto periodicamente sarà investito entro la prima metà del mese successivo a quello di anniversario della decorrenza della polizza, secondo le modalità di investimento dei Premi Successivi al momento in vigore.

Qualora i *costi di sottoscrizione* non fossero applicati a titolo di agevolazioni finanziarie ai sensi dell'*art. 20*, il "Bonus di Fedeltà" non sarà di conseguenza riconosciuto.

Art. 7 Bonus Ricorrente

Life Funds prevede il riconoscimento periodico di un "Bonus Ricorrente" pari ad una percentuale dell'ammontare lordo di ogni singolo premio determinata in base alla durata del premio stesso (cfr. Tabella A per i contratti a *Premio Unico*, Tabella B e Tabella C per i Piani di Premi Programmati).

Tabella A

Contratti a *Premio Unico*

Durata singolo Premio	Percentuale da applicare ad ogni singolo Premio
Fino a 5 anni	0,1% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio
Oltre 5 e fino a 10 anni	0,2% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 5°
Oltre 10 e fino a 15 anni	0,3% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 10°
Oltre 15 e fino a 20 anni	0,4% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 15°
Oltre 20 e fino a 25 anni	0,5% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 20°
Oltre 25 e fino a 30 anni	0,6% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 25°
Oltre 30 e fino a 35 anni	0,7% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 30°
Oltre 35 anni	0,8% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 35°



Facciamo un esempio

Bonus per un premio versato dopo un anno dalla sottoscrizione, per un contratto di durata 10 anniBonus riconosciuto al 5° anno: $0,1\% \times 4 \text{ anni} = 0,40\%$ Bonus riconosciuto al 10° anno: $0,2\% \times 5 \text{ anni} = 1,0\%$ Bonus complessivo riconosciuto nel periodo (10 anni): $0,40\% + 1,0\% = 1,40\%$ **Tabella B****Piano dei Premi Programmati con premi unitari fino a € 150¹**

Durata singolo Premio	Percentuale da applicare ad ogni singolo Premio
Fino a 3 anni	0,1% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio
Oltre 3 anni e fino a 6	0,2% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 3°
Oltre 6 anni e fino a 9	0,3% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 6°
Oltre 9 anni e fino a 12	0,4% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 9°
Oltre 12 anni	0,5% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 12°



Facciamo un esempio

Bonus per un premio versato dopo un anno dalla sottoscrizione, per un piano di durata 9 anniBonus riconosciuto al 3° anno: $0,1\% \times 2 \text{ anni} = 0,2\%$ Bonus riconosciuto al 6° anno: $0,2\% \times 3 \text{ anni} = 0,6\%$ Bonus riconosciuto al 9° anno: $0,3\% \times 3 \text{ anni} = 0,9\%$ Bonus complessivo riconosciuto nel periodo (9 anni): $0,2\% + 0,6\% + 0,9\% = 1,7\%$ del premio versato**Tabella C****Piano dei Premi Programmati con premi unitari superiori a € 150²**

Durata singolo Premio	Percentuale da applicare ad ogni singolo Premio
Fino a 3 anni	0,15% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio
Oltre 3 anni e fino a 6	0,30% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 3°
Oltre 6 anni e fino a 9	0,45% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 6°
Oltre 9 anni e fino a 12	0,60% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 9°
Oltre 12 anni	0,75% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio oltre il 12°



Facciamo un esempio

Bonus per un premio versato dopo un anno dalla sottoscrizione, per un piano di durata 9 anniBonus riconosciuto al 3° anno: $0,15\% \times 2 \text{ anni} = 0,3\%$ Bonus riconosciuto al 6° anno: $0,30\% \times 3 \text{ anni} = 0,90\%$ Bonus riconosciuto al 9° anno: $0,45\% \times 3 \text{ anni} = 1,35\%$ Bonus complessivo riconosciuto nel periodo (9 anni): $0,30\% + 0,90\% + 1,35\% = 2,55\%$ del premio versato

Il riconoscimento del Bonus avviene per i contratti a *Premio Unico* ogni 5 anni a partire dalla data di decorrenza della polizza e per i Piani di Premi Programmati ogni 3 anni a partire dalla data di decorrenza della polizza. Il Bonus riconosciuto periodicamente sarà investito entro la prima metà del mese successivo a quello di anniversario della decorrenza della polizza, secondo le modalità di investimento dei Premi Successivi e/o Aggiuntivi al momento in vigore. Nel caso in cui venissero effettuati riscatti parziali, i futuri importi del Bonus saranno ridotti in percentuale in base

¹ Premio Unitario definito dal Contraente alla sottoscrizione.² Confronta nota I.



all'incidenza dell'importo del riscatto parziale rispetto al controvalore complessivo delle quote alla data del riscatto. Tale riduzione si applica solo al Bonus maturato sulla base dei premi versati precedentemente alla data del riscatto parziale. Al calcolo del Bonus non concorrono:

- i consolidamenti effettuati in virtù dell'adesione al Programma Consolida i Rendimenti;
- i Bonus riconosciuti periodicamente.



Facciamo un esempio

Come incide il riscatto parziale sul calcolo del Bonus Ricorrente?

PIANO DA 192 VERSAMENTI

Versamento unitario € 100 con indicizzazione

SENZA RISCATTI PARZIALI

Bonus maturato alla fine del 1° triennio: € 8,73

Bonus maturato alla fine del 2° triennio: € 35,74

Bonus maturato alla fine del 3° triennio: € 77,71

CON RISCATTI PARZIALI ALLA FINE DEL 2° TRIENNIO

Controvalore alla fine del 2° triennio: € 10.000

Importo riscatto parziale: € 3.000

% riduzione bonus: 30%

Bonus maturato alla fine del 1° triennio: € 6,11

Bonus maturato alla fine del 2° triennio: € 25,01

Bonus maturato alla fine del 3° triennio: € 77,71

Art. 8 Opzioni contrattuali

Art. 8.1 Modifica delle modalità d'investimento (c.d. Switch)

Il *Contraente* ha la facoltà di modificare la ripartizione dell'investimento tra i Fondi Interni del capitale maturato, dei Premi Successivi e/o di uno o di tutti i Premi Aggiuntivi. La modifica della ripartizione dell'investimento può essere richiesta in ogni momento, a condizione che, se riferita al capitale maturato, comporti la movimentazione di un importo pari ad almeno € 500. La richiesta deve essere inviata a Mediolanum Vita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo idoneo, oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa. Mediolanum Vita S.p.A. opererà la modifica disinvestendo totalmente o parzialmente l'importo del capitale maturato fino al momento della richiesta determinato in base al valore delle quote al giorno di ricezione della richiesta del *Contraente* presso la sede di Mediolanum Vita S.p.A., a condizione che tutte le eventuali movimentazioni (es: Premi Aggiuntivi e/o Successivi, rimborso di un premio a seguito di insoluto del mezzo di pagamento utilizzato dal *Contraente*, etc.) siano state valorizzate. In caso contrario l'importo da disinvestire sarà determinato in base al valore delle quote del 1° giorno lavorativo successivo al giorno di riferimento del movimento. Il reinvestimento sarà effettuato, con la nuova composizione definita dal *Contraente*, in base al valore delle quote del secondo giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione del disinvestimento. I Premi Successivi e gli eventuali Premi Aggiuntivi saranno quindi investiti secondo le specifiche indicazioni del *Contraente*. La modifica della ripartizione dell'investimento comporta l'interruzione del Programma Consolida i Rendimenti (cfr. art. 8.4), se attivato dal *Contraente*, solo in caso di azzeramento del numero delle *Quote* dei Fondi Interni azionari interessati al Programma. Per ogni istruzione di modifica della composizione dell'investimento del capitale maturato, con l'eccezione della prima istruzione impartita dal *Contraente* ogni anno, Mediolanum Vita S.p.A. applicherà un diritto fisso di € 73,01 a titolo di rimborso spese; tale diritto fisso potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT calcolata come descritto all'art. 15 (base anno 2024). Il diritto di cui sopra potrà essere prelevato, previa indicazione da parte del *Contraente* nel momento in cui impedisce l'istruzione di modifica del profilo di investimento, alternativamente dall'importo da reinvestire in base alla nuova composizione dell'investimento o tramite addebito sul conto corrente di Banca Mediolanum da lui indicato.



Art. 8.2 Riscatto totale

In ogni momento il *Contraente* ha la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo il valore di riscatto. L'esercizio del diritto di riscatto richiede che il *Contraente* invii apposita richiesta a Mediolanum Vita S.p.A. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di ricezione della richiesta di riscatto completa di tutti i documenti di cui all'*art. I/2* presso la sede di Mediolanum Vita S.p.A.. L'esercizio del diritto di riscatto comporta il disinvestimento totale delle *Quote* risultanti alla data di ricezione della relativa richiesta. Il valore di riscatto è calcolato in base al valore delle quote del *Fondo Interno* del giorno di ricezione della richiesta presso la sede di Mediolanum Vita S.p.A. La *Compagnia* viene a conoscenza del valore delle quote il 2° giorno lavorativo successivo alla data di risoluzione del contratto. Il pagamento del valore di riscatto verrà effettuato a favore del *Contraente*. Tuttavia, nel caso di designazione irrevocabile del *Beneficiario* occorrerà da parte di quest'ultimo un consenso scritto alla richiesta di riscatto del *Contraente*. L'importo del valore di riscatto sarà liquidato entro 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti a tale data con le modalità descritte anche nel *DIP Aggiuntivo IBIP* tempo per tempo vigente. L'efficacia dell'operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di riscatto.

Art. 8.3 Riscatto parziale

In ogni momento il *Contraente* può esercitare il diritto di riscatto parziale inviando apposita richiesta a Mediolanum Vita S.p.A. In caso di richiesta di riscatto parziale, la *Compagnia* disinvestirà un numero di *Quote* corrispondente all'importo richiesto sulla base del valore delle quote del giorno di ricezione della richiesta completa di tutti i documenti di cui all'*art. I/2*. Nel caso in cui il *Contraente* non indichi espressamente il Fondo dal quale disinvestire le *Quote*, il disinvestimento sarà effettuato dalla *Compagnia* in proporzione al *Controvalore delle quote* di ciascuno dei Fondi Interni riferiti al contratto. Il riscatto parziale può essere chiesto per un importo non inferiore a € 500 ed a condizione che il controvalore complessivo delle quote residue sia almeno pari a € 2.500. Il pagamento del valore di riscatto verrà effettuato a favore del *Contraente*. Tuttavia, nel caso di designazione irrevocabile del *Beneficiario* occorrerà da parte di quest'ultimo un consenso scritto alla richiesta di riscatto del *Contraente*. L'importo del valore di riscatto parziale sarà liquidato entro 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti a tale data con le modalità descritte anche nel *DIP Aggiuntivo IBIP* tempo per tempo vigente. L'efficacia dell'operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di riscatto.

Art. 8.4 Programma Consolida i Rendimenti

Life Funds, nella sola forma a *Premio Unico*, prevede per il *Contraente* che abbia richiesto di investire il proprio premio nel *Fondo Interno Opportunity* bis, *Country* bis o *Sector* bis, la facoltà di aderire al Programma Consolida i Rendimenti. In base a tale programma:

- a) il *Valore della quota* del fondo azionario indicato dal *Contraente* viene confrontato giornalmente con il "Valore di Riferimento";
- b) qualora tale confronto evidensi un incremento del *Valore della quota* pari ad almeno il 5% o il 10% (definito a scelta del *Contraente*), viene disinvestito un importo pari alla differenza tra il *Valore della quota* - al giorno in cui si verifica tale condizione - ed il "Valore di Riferimento", moltiplicato per il numero totale di *Quote* possedute del *Fondo Interno* azionario prescelto. Il disinvestimento viene effettuato a condizione che il suo controvalore sia almeno pari a € 500;
- c) l'importo disinvestito è investito nelle *Quote* del *Fondo Interno Prudent* bis. Il "Valore di Riferimento" è così determinato:
 - nel caso in cui sia stato versato unicamente un premio, è pari al *Valore della quota del Giorno di riferimento*;
 - nel caso in cui siano stati già effettuati disinvestimenti di cui al precedente punto b), è pari al *Valore della quota* dell'ultimo disinvestimento effettuato;
 - nel caso siano stati effettuati ulteriori investimenti e/o disinvestimenti a richiesta del *Contraente*, nonché l'investimento periodico del Bonus Ricorrente, il calcolo del Valore di Riferimento e la verifica delle condizioni per il disinvestimento di cui ai precedenti punti a) e b) vengono effettuati il giorno successivo a quello di valorizzazione



delle operazioni di investimento/disinvestimento. Per il calcolo del Valore di Riferimento verrà utilizzata la seguente formula:

$$V_F = \frac{(V_0 \times Q_0) + |X|}{Q_0 + |Q_x|}$$

V_F = "Valore di Riferimento" dopo l'investimento o il disinvestimento;

V_0 = "Valore di Riferimento" precedente;

Q_0 = Numero delle *Quote* possedute del fondo azionario prima dell'investimento o del disinvestimento;

$|X|$ = Valore assoluto dell'importo dell'investimento (al netto delle commissioni, se previste) o del disinvestimento;

$|Q_x|$ = Valore assoluto del numero di *Quote* del fondo azionario movimentate a seguito dell'investimento o disinvestimento.

L'adesione al Programma Consolida i Rendimenti può avvenire sia contestualmente alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione sia in un momento successivo e sarà ritenuta valida sino a comunicazione di revoca da parte del *Contraente*, operativa entro 30 giorni dalla sua ricezione da parte di Mediolanum Vita S.p.A.. I disinvestimenti di cui al precedente punto b) potranno essere effettuati solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione della suddetta adesione da parte di Mediolanum Vita S.p.A.. La modifica della ripartizione dell'investimento comporta l'interruzione del Programma Consolida i Rendimenti, se attivato dal *Contraente*, solo in caso di azzeramento del numero delle *Quote* dei Fondi Interni azionari interessati al Programma.

Art. 8.5 Programma Big Chance

Il Programma Big Chance prevede un investimento nel *Fondo Interno* Prudent bis e il successivo trasferimento automatico dell'importo investito a favore di un *Fondo Interno* di natura azionaria da individuarsi tra quelli abbinabili al suddetto Programma, in un intervallo di tempo prestabilito e con cadenze regolari.

L'importo minimo di ogni singola conversione dovrà essere almeno pari a € 100.

In base al Programma Big Chance:

- a) il disinvestimento dal *Fondo Interno* Prudent bis avverrà con cadenza quindicinale al *Valore della quota* del 5 e del 20 di ogni mese (data di *Switch*);
- b) il reinvestimento sul *Fondo Interno* di destinazione avverrà in base al *Valore della quota* del giorno lavorativo successivo a quello di disinvestimento;
- c) il primo disinvestimento dal Fondo Prudent bis sarà effettuato alla quota della 'data di *Switch*' immediatamente successiva alla richiesta di adesione al Programma, a condizione che quest'ultima sia pervenuta presso la sede di Mediolanum Vita non meno di 5 giorni lavorativi prima di tale data e che sia già stato effettuato l'investimento in *Quote*.

All'atto dell'adesione al Programma, il *Contraente* indicherà l'importo della singola rata da trasferire, la durata (a scelta tra quelle proposte dalla *Compagnia* nella modulistica per l'attivazione del Programma), il *Fondo Interno* di provenienza e i Fondi Interni di destinazione. I mesi di durata del Programma sono calcolati a partire dal primo *Switch* automatico. Le scelte effettuate al momento dell'adesione al Programma non sono modificabili, fatta esclusione per quella relativa al Fondo di destinazione.

Il *Contraente* può aderire al Programma Big Chance sia contestualmente alla sottoscrizione del *Modulo di proposta* sia successivamente. Non è possibile attivare due Programmi Big Chance contemporaneamente.

La richiesta di adesione al Programma dovrà essere inviata alla *Compagnia* e potrà essere effettuata tramite l'apposita modulistica predisposta dalla stessa; in alternativa, la richiesta potrà essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Soggetto Distributore.

Resta salva la facoltà del *Contraente* di revocarlo in qualsiasi momento o disinvestire totalmente il *Fondo Interno* su cui è attivo il Big Chance, determinando pertanto l'interruzione automatica dello stesso. In tali casi gli importi versati resteranno investiti nel *Fondo Interno* valorizzato al momento della revoca del Programma. Il disinvestimento totale del/dei Fondo/i Interno/i di destinazione non determina invece la revoca del Programma che continuerà ad alimentare tale/tali Fondo/i.

Se il Programma è stato revocato o sia da effettuare il versamento dell'ultima rata, l'eventuale *Premio Aggiuntivo* non comporta la riattivazione del Programma. L'eventuale *Premio Aggiuntivo* versato sul *Fondo Interno* mediante il quale è alimentato il Programma Big Chance non sarà ricompreso in tale Programma.



Salvo esplicita revoca da parte del *Contraente*, il Programma Big Chance cesserà automaticamente allo scadere del periodo di durata indicato dal *Contraente*.

Eventuali versamenti di Premi Aggiuntivi a favore del *Fondo Interno* su cui è attivo il Programma effettuati nel corso della sua durata, non modificano le caratteristiche dello stesso.

In caso di attivazione del Programma Big Chance, il Programma Consolida i Rendimenti sarà automaticamente revocato.

Le operazioni di conversione effettuate sulla base del Programma Big Chance non sono soggette ad alcun *Costo di switch*.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 9 Rischi esclusi

La polizza non prevede esclusioni in relazione al rischio di decesso dell'*Assicurato* poiché è sempre coperto per qualunque causa. La polizza è un contratto di assicurazione a vita intera; pertanto, non è prevista una copertura assicurativa per la sopravvivenza dell'*Assicurato*.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 10 Limitazioni

Non ci sono limiti alla copertura in quanto il decesso dell'*Assicurato* è sempre coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'*Assicurato* stesso.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 11 Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni del *Contraente* e dell'*Assicurato* devono essere vere, esatte e complete; in caso contrario può essere compromesso il diritto alla prestazione e cioè si potrebbe non avere più diritto alla *Prestazione assicurativa* o vederla ridotta, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Se l'età dell'*Assicurato* è indicata in modo non esatto, la prestazione è rettificata.

Art. 12 Documentazione richiesta per i pagamenti

Mediolanum Vita S.p.A., per i pagamenti relativi al riscatto parziale o totale e in caso di decesso dell'*Assicurato*, richiede la consegna preventiva di tutti i documenti, di seguito indicati, necessari a verificare l'obbligo di pagamento in capo alla stessa e ad individuare gli aventi diritto.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Riscatto parziale o totale	Decesso dell' <i>Assicurato</i>
Richiesta sottoscritta dal <i>Contraente</i> con specifica delle modalità di pagamento. In caso di designazione irrevocabile del <i>Beneficiario</i> , il consenso scritto di quest'ultimo alla richiesta di riscatto.	Certificato di morte dell' <i>Assicurato</i> e documenti necessari a identificare gli aventi diritto quali, ad esempio, l'atto notorio.

La *Compagnia* in ogni caso si riserva la facoltà di richiedere l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere.

Art. 13 Pagamenti da parte della Compagnia

Mediolanum Vita S.p.A. eseguirà i pagamenti relativi al riscatto parziale o totale e in caso di decesso dell'*Assicurato*, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione e a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D. Lgs. 231/07 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato, Mediolanum Vita riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento, qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in Euro.



Art. 14 Pagamento del premio

Alla sottoscrizione del *Modulo di proposta* il *Contraente*:

a) stabilisce in quale forma versare i premi scegliendo tra *Premio Unico* e *Piano di Premi Programmati*. La forma del contratto, una volta stabilita non è più modificabile.

Premio Unico

In questo caso il *Contraente* versa un premio il cui importo dovrà essere pari ad almeno € 2.500. Vi è inoltre la possibilità di versare Premi Aggiuntivi non programmati il cui importo dovrà essere almeno pari a € 500.

Piano di Premi Programmati

Per avviare il Piano di Premi Programmati il *Contraente* deve:

- scegliere l'entità del Premio Unitario (con un minimo di € 100);
- fissare la "dimensione" del Piano intesa come numero totale dei Premi Unitari che intende versare, scegliendo tra 120, 156 e 192;
- definire l'entità dei Premi Successivi Programmati (con un minimo di € 100), che possono essere multipli, sottomultipli o pari al Premio Unitario, e la loro frequenza, che può essere mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale;
- versare il Premio Iniziale pari ad almeno 12 Premi Unitari. Il Piano dei Premi viene indicato in polizza.

È facoltà del *Contraente*:

- versare in ogni momento Premi Aggiuntivi non previsti dal Piano (con un minimo di € 100) fino al raggiungimento del numero di Premi Unitari previsti dallo stesso. I Contraenti hanno la facoltà di versare i Premi Aggiuntivi anche mediante il servizio Home Insurance;
- versare premi eccedenti il Piano. Tali premi dovranno rispettare gli importi minimi previsti per i Premi Aggiuntivi nella forma a *Premio Unico* e saranno soggetti ai *Costi di sottoscrizione* previsti per tale forma (art. 20 delle *Condizioni di Assicurazione*);
- modificare l'entità del singolo premio o la frequenza dei premi;
- sospendere e riprendere il Piano. Il *Contraente* è tenuto a comunicare a Mediolanum Vita S.p.A. tutte le eventuali modifiche a mezzo raccomandata o, per i titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum mediante ordine telefonico, registrato su supporto magnetico, impartito a Banca Mediolanum nell'ambito del servizio di "banca diretta" da essa offerto almeno 90 giorni prima della data del premio che vuole variare.

b) definisce il *Fondo Interno* o eventualmente i Fondi Interni nei quali sarà investito il Premio Iniziale o il premio in unica soluzione scegliendo tra i Fondi Interni abbinabili al contratto. Nel caso di sottoscrizione di più Fondi Interni, tale composizione si intende valida anche per i Premi Aggiuntivi e/o Successivi, salvo comunicazione contraria (art. 8.1). L'adesione ai Fondi "Prudent bis" e "Moderate bis" è riservata ai soli contratti in forma a *Premio Unico*.

c) a seconda della modalità prescelta, versa il *Premio Unico* o il Premio Iniziale. I Premi Aggiuntivi possono essere versati tramite: assegno bancario o bonifico. Tali mezzi di pagamento sono accettati dalla *Compagnia* salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la *Compagnia* procederà alla liquidazione delle *Quote* corrispondenti all'importo del premio e a rivalersi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno. I Premi Programmati possono essere versati mediante disposizione permanente di addebito SDD finanziario su conto corrente bancario.

L'efficacia di ciascuna operazione di versamento aggiuntivo del premio è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote, e all'effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell'adeguatezza dell'operazione stessa ai sensi della normativa vigente, a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal *Contraente* successivamente alla richiesta di versamento ed anteriormente all'esecuzione della stessa. Qualora le predette condizioni non si realizzassero, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di investimento.



Art. 15 Indicizzazione del Premio Unitario

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza della polizza, l'importo del Premio Unitario fissato dal *Contraente* viene rivalutato sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, di seguito definito per brevità "indice ISTAT", aumentato di tre punti percentuali. L'incremento dell'indice ISTAT viene calcolato come differenza fra la rilevazione ad ottobre dell'anno precedente la rivalutazione e la rilevazione effettuata ad ottobre di due anni prima. Il valore del Premio Unitario così determinato è valido fino alla ricorrenza annua successiva. Qualora la suddetta differenza dovesse risultare negativa il premio non subirà alcuna variazione. **Nel caso in cui il Contraente intenda revocare tale rivalutazione o riattivarla dovrà inviare apposita richiesta alla Compagnia, anche compilando il modulo predisposto dalla stessa.**



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 16 Conclusione del contratto

Life Funds si intende concluso con la sottoscrizione del *Modulo di proposta* da parte del *Contraente*, che può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza eventualmente rese disponibili dai soggetti incaricati della distribuzione. Le *Condizioni di Assicurazione* si intendono integralmente conosciute ed accettate dal *Contraente* all'atto della sottoscrizione del *Modulo di proposta*. Mediolanum Vita S.p.A. dà altresì per conosciuta da parte del *Contraente* la propria accettazione della Proposta e, pertanto, conseguentemente, quest'ultimo si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione della stessa da parte del *Contraente*. Mediolanum Vita S.p.A. attesta l'avvenuto perfezionamento del contratto inviando al *Contraente*, entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote sulle quali è stato investito il premio, il Documento di Polizza contenente le caratteristiche dell'investimento.

L'efficacia del contratto è in ogni caso sottoposta, anche successivamente al suo perfezionamento, i) allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote, nonché ii) all'effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell'adeguatezza dell'operazione di investimento ai sensi della normativa vigente a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal *Contraente* successivamente alla richiesta di sottoscrizione ed anteriormente all'esecuzione della stessa. Qualora le predette condizioni non si realizzassero, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, la *Compagnia* non darà corso all'operazione di investimento dei premi nei Fondi Interni ed il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 17 Decorrenza del contratto e della copertura assicurativa

La decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa avranno inizio il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la *Compagnia* ha acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale (*Giorno di riferimento*). Nel caso in cui il contratto sia stato concluso a distanza, il *Contraente* può esercitare il diritto di Recesso come indicato al successivo art. 19. Qualora il *Contraente* abbia richiesto mediante apposita comunicazione indirizzata alla *Compagnia* o al Distributore che l'esecuzione del contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di Recesso, l'efficacia del contratto è sospesa.

La decorrenza della copertura assicurativa coincide, pertanto, con le ore 00.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del *Modulo di proposta* a condizione che, entro tale termine, la *Compagnia* abbia acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale (*Giorno di riferimento*). In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi. Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il contratto pone a carico della *Compagnia*.

Art. 18 Durata del contratto

Life Funds ha una durata coincidente con la vita dell'*Assicurato* e si estingue nei seguenti casi:

- al momento del decesso dell'*Assicurato*;
- all'atto della richiesta del riscatto totale da parte del *Contraente*;
- in caso di azzeramento del numero di *Quote* attribuite al contratto anche derivante dal pagamento dell'imposta di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali.

In tale ultima ipotesi, qualora il *Controvalore delle quote* attribuite al contratto risultasse pari o inferiore all'importo da corrispondere per il pagamento della suddetta imposta di bollo, la *Compagnia* si riserva la facoltà di riscattare forzosamente il contratto.





COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?

Art. 19 Diritto di Recesso

In conformità a quanto previsto dall'Art. 177 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modificazioni ed integrazioni, il *Contraente* può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato ai sensi del precedente art. 16 che il contratto è concluso (ossia dalla data di sottoscrizione del *Modulo di proposta*), dandone comunicazione scritta alla *Compagnia* mediante lettera raccomandata. In tal caso la *Compagnia* rimboscerà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di Recesso, il *Premio versato al netto dei diritti fissi*.

Tuttavia, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, l'importo rimborsato dalla *Compagnia* sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote del/dei Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto riferito al giorno di ricezione della comunicazione di Recesso rispetto a quello di investimento del premio.

Se il Contratto è concluso a distanza, in conformità a quanto previsto dall'Art. 67-duodecies, comma 2, del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), il *Contraente* può recedere senza penali entro 30 giorni, decorrenti dalla data di conclusione del contratto con le medesime modalità sopra descritte. Qualora il *Contraente* abbia richiesto l'avvio dell'esecuzione del contratto, la *Compagnia* avrà diritto a trattenere la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto ovvero, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, a rimborsare l'importo corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote del/dei Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto riferito al giorno di ricezione della comunicazione di Recesso rispetto a quello di investimento del premio.

Tuttavia, se il *Contraente* ha richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla *Compagnia* o al Distributore che l'esecuzione del contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di Recesso, la *Compagnia* rimboscerà il *Premio versato*.



QUALI SONO I COSTI?

Art. 20 Costi e oneri collegati al contratto

Di seguito uno schema riassuntivo dei principali costi previsti da Life Funds.

Costi	PIC	PAC
Diritto fisso sul premio	€ 14,04 (con rivalutazione annua ISTAT - base anno 2024) in fase di sottoscrizione € 7,02 (con rivalutazione annua ISTAT - base anno 2024) per eventuali aggiuntivi	Variabile in funzione del frazionamento (vedere Tabella D)
Costi di sottoscrizione	Variabili in funzione dell'importo versato (vedere Tabella E)	Variabili in funzione dell'importo del Premio Unitario e del piano scelto (vedere Tabelle F, G e H)
Costi per riscatto	Non previsti	Non previsti
Costi per operazioni di Switch	€ 73,01 (con rivalutazione annua ISTAT - base anno 2024)	€ 73,01 (con rivalutazione annua ISTAT - base anno 2024)
Costi sul Fondo Interno	Variabili in funzione del fondo scelto (vedere Tabella I)	Variabili in funzione del fondo scelto (vedere Tabella I)
Diritto fisso per mancato buon fine del mezzo di pagamento	Non previsto	€ 8,42 (con rivalutazione annua ISTAT - base anno 2024)

La *Compagnia* si riserva la facoltà di richiedere il rimborso delle spese per gli effettivi esborsi sostenuti dalla stessa (es. documentazione extra richiesta dal *Contraente*).

**a) Costi gravanti sul premio: costi amministrativi**

- Per i Piani di Premi Programmati, su ogni *Premio versato*, Mediolanum Vita S.p.A. preleverà un diritto fisso secondo quanto riportato nella Tabella D:

Tabella D

Frazionamento	Importo del diritto fisso
Mensile	€ 2,80
Bimestrale	€ 4,21
Trimestrale	€ 7,02
Semestrale	€ 9,83
Annuale	€ 14,04

Nel caso di Premi Aggiuntivi, l'importo applicato sarà pari a quello previsto dalla tipologia di frazionamento in essere. Tali diritti fissi potranno essere aggiornati periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'Indice ISTAT, calcolata come descritto all'art. 15 delle *Condizioni di Assicurazione* (base anno 2024). Inoltre, verrà applicato un diritto fisso di € 8,42 a titolo di rimborso spese forfettario in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento utilizzato e che verrà prelevato dall'ammontare del successivo *Premio versato* dal *Contraente*.

- Per i contratti a *Premio Unico* il diritto fisso sul *Premio versato* è pari a € 14,04 in fase di sottoscrizione ed € 7,02 per eventuali Premi Aggiuntivi. Tali diritti fissi potranno essere aggiornati periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT, calcolata come descritto all'art. 15 delle *Condizioni di Assicurazione* (base anno 2024).

b) Costi gravanti sul premio: Costi di sottoscrizione

Ogni premio, al netto dei costi amministrativi, è soggetto a:

- per i contratti a *Premio Unico* le commissioni riportate nella Tabella E riferite alla somma dei premi lordi versati.

Tabella E

Premio lordo	Commissione
Importi inferiori a € 25.000	4,00%
Da € 25.000 ad importi inferiori a € 75.000	3,00%
Da € 75.000 ad importi inferiori a € 150.000	2,00%
Da € 150.000 ad importi inferiori a € 250.000	1,00%
Da € 250.000 ad importi inferiori a € 500.000	0,50%
Da € 500.000 e oltre	0,25%

- per i Piani di Premi Programmati le commissioni riportate nelle Tabelle F, G e H. Agli eventuali Premi Aggiuntivi è applicata la commissione prevista per i Premi Successivi.

Tabella F - Piano da 120 Premi unitari

Importo Premio unitario	Primi 18 Premi unitari	Premi Successivi
Importi fino a € 130	32,00%	5,60%
Superiori a € 130 e fino a € 160	30,00%	5,50%
Superiori a € 160 e fino a € 210	28,00%	5,40%
Superiori a € 210 e fino a € 400	27,00%	5,30%
Superiori a € 400 e fino a € 800	25,00%	4,50%
Superiori a € 800 e fino a € 1.250	21,00%	3,75%
Superiori a € 1.250 e fino a € 2.100	16,00%	3,45%
Superiori a € 2.100	10,00%	3,10%



Tabella G - Piano da 156 Premi unitari

Importo Premio unitario	Primi 18 Premi unitari	Premi Successivi
Importi fino a € 130	36,00%	5,30%
Superiori a € 130 e fino a € 160	34,00%	5,20%
Superiori a € 160 e fino a € 210	32,00%	5,10%
Superiori a € 210 e fino a € 400	31,50%	5,05%
Superiori a € 400 e fino a € 800	28,00%	4,30%
Superiori a € 800 e fino a € 1.250	23,00%	3,40%
Superiori a € 1.250 e fino a € 2.100	18,00%	3,00%
Superiori a € 2.100	12,50%	2,70%

Tabella H - Piano da 192 Premi unitari

Importo Premio unitario	Primi 18 Premi unitari	Premi Successivi
Importi fino a € 130	38,00%	5,00%
Superiori a € 130 e fino a € 160	36,00%	4,90%
Superiori a € 160 e fino a € 210	35,00%	4,80%
Superiori a € 210 e fino a € 400	34,50%	4,70%
Superiori a € 400 e fino a € 800	29,00%	4,00%
Superiori a € 800 e fino a € 1.250	25,00%	2,80%
Superiori a € 1.250 e fino a € 2.100	19,00%	2,50%
Superiori a € 2.100	14,00%	2,00%

Agli eventuali Premi eccedenti il Piano verranno applicate le commissioni previste per la forma a *Premio Unico*, calcolate in base al cumulo totale dei premi fino a quel momento versati.

c) Agevolazioni finanziarie concesse ad alcune categorie di Contraenti

I Costi di sottoscrizione sopra indicati non verranno applicati alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della Compagnia; dipendenti, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o collaboratori continuativi di Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum. Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondo grado. Inoltre, la Compagnia potrà riconoscere al Soggetto Distributore la facoltà di ridurre le commissioni di sottoscrizione fino al 100% delle stesse.

d) Costi per riscatto e Switch

Nel caso di richiesta di esercizio del diritto di riscatto totale/parziale da parte del Contraente, Mediolanum Vita S.p.A. non prevede l'applicazione di alcun tipo di costo.

Per ogni istruzione di modifica della composizione dell'investimento del capitale maturato, con l'eccezione della prima istruzione impartita dal Contraente ogni anno, Mediolanum Vita S.p.A. applicherà un diritto fisso di € 73,01 a titolo di rimborso spese; tale diritto fisso potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT, calcolata come descritto all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione (base anno 2024). Il diritto di cui sopra potrà essere prelevato, previa indicazione da parte del Contraente nel momento in cui impedisce l'istruzione di modifica del profilo di investimento, alternativamente dall'importo da reinvestire in base alla nuova composizione dell'investimento o tramite addebito sul conto corrente di Banca Mediolanum da lui indicato.

e) Costi gravanti sul Fondo Interno

- **Remunerazione per Mediolanum Vita**

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate dalla Commissione di gestione pari per ciascun Fondo alle percentuali indicate nella Tabella I sotto riportata, calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese:



Tabella I

FONDO	COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA
Opportunity bis	1,50%
Country bis	1,30%
Sector bis	1,30%
Dynamic bis	1,20%
Balanced bis	1,10%
Moderate bis	0,80%
Prudent bis	0,65%

Per una corretta valutazione dell'impatto effettivo di tale costo bisogna considerare che nel patrimonio dei Fondi Interni vengono fatti confluire gli importi che la *Compagnia* riceve in virtù di accordi di retrocessione dalle Società di Gestione degli *OICR* nei quali i Fondi Interni investono. Attualmente la percentuale di retrocessione delle commissioni di gestione degli *OICR* in cui investono i Fondi Interni è pari al 59,65% andando così a ridurre l'impatto della *Commissione di gestione* annua dei Fondi Interni. L'importo della *Commissione di gestione* annua può essere modificato dalla *Compagnia* nei casi e con le modalità previste dall'art. I2 del Regolamento. L'importo della *Commissione di gestione* verrà tacitamente rinnovato ogni 4 anni salvo il caso in cui la *Compagnia* lo modifichi dandone tempestivamente comunicazione al *Contraente*. Tale modifica potrà avvenire solo a seguito di particolari circostanze sopravvenute che incidano significativamente sull'equilibrio tecnico del prodotto e al solo fine di garantire la solvibilità della *Compagnia* nell'interesse dei sottoscrittori. Si precisa che, in ogni caso, tale modifica non determina condizioni di minor favore nei confronti dell'*Assicurato*. Il 100% di tale commissione è utilizzato da Mediolanum Vita S.p.A. a copertura dei costi relativi al servizio di asset allocation degli *OICR* collegati. Non è prevista per i Fondi Interni su cui investe Life Funds una commissione di *Overperformance*.

- **Remunerazione per la SGR**

Commissione di gestione annua relativa agli *OICR* in cui i Fondi Interni eventualmente investono: la commissione di gestione prevista dagli *OICR* in cui possono investire i Fondi Interni può arrivare fino ad un **massimo del 2,65% annuo**. Questi *OICR* prevedono inoltre l'eventuale applicazione di una **commissione di overperformance**, che potrà incidere sul *Fondo Interno* per un importo massimo dell'**1,5% per anno solare**. La commissione di gestione prevista per gli *OICR* è in parte retrocessa alla *Compagnia* e da questa agli *Assicurati*, che ne beneficiano per il suo riconoscimento al *Fondo Interno*.

- **Altri costi**

- le spese di verifica e revisione del Fondo;
- gli oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari;
- le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti alle operazioni sulle disponibilità del Fondo.

Si precisa che gli oneri inerenti all'acquisizione e dismissione delle attività dei Fondi Interni non sono quantificabili a priori in quanto variabili.



ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 21 Beneficiari

I Beneficiari possono essere designati, oltre che all'atto di sottoscrizione del *Modulo di proposta*, in ogni momento dal *Contraente* per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata alla *Compagnia* oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa, nonché per testamento. Pena l'inefficacia della designazione, della revoca o della modifica dei Beneficiari, la disposizione del *Contraente*, anche testamentaria, deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente contratto. I Beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita acquistano, per effetto della designazione effettuata a loro favore da parte del *Contraente*, un "diritto proprio" ai vantaggi dell'assicurazione. Ne consegue in particolare che in caso di designazione di più Beneficiari la *Compagnia* ripartirà tra loro, a seguito del decesso dell'*Assicurato*, la *Prestazione assicurativa* in parti uguali, salvo diversa indicazione del *Contraente*. Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei Beneficiari possono essere richieste in ogni momento, tranne nelle ipotesi di cui all'art. I921 del Codice Civile; tali atti devono essere comunicati per iscritto alla *Compagnia* tramite lettera raccomandata oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa. In mancanza di designazione, si intenderanno quali Beneficiari



per il caso di morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell'Assicurato. Ai sensi del già richiamato articolo del Codice Civile, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il *Contraente* ed il *Beneficiario* abbiano dichiarato per iscritto alla *Compagnia*, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del *Contraente*;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il *Beneficiario* abbia comunicato per iscritto alla *Compagnia* di volersi avvalere del beneficio.

Art. 22 Modalità e termini di ricezione delle disposizioni

Mediolanum Vita S.p.A. impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'Art. 1411 del Codice Civile – il Soggetto Distributore a inoltrare alla *Compagnia* i Moduli di proposta, le disposizioni impartite dal *Contraente* – comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza – ed i relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre le ore 19.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione. Si considerano convenzionalmente ricevute presso la Sede del Soggetto Distributore anche tutte le disposizioni impartite autonomamente dal *Contraente* nonché la corrispondenza in generale, indirizzate alla *Compagnia*, che saranno inoltrate alla stessa nelle medesime tempistiche sopra indicate. Il Soggetto Distributore, a propria volta, impegna contrattualmente i propri Consulenti Finanziari a trasmettere allo stesso tempestivamente i Moduli di proposta, le disposizioni impartite dal *Contraente* ed i relativi mezzi di pagamento.

Art. 23 Pegno

Il credito derivante dal presente contratto può essere dato in pegno a terzi. Tale atto è efficace dal momento in cui Mediolanum Vita S.p.A. riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno. Contestualmente Mediolanum Vita S.p.A. deve effettuare l'annotazione relativa alla costituzione di pegno in polizza o su appendice. Mediolanum Vita S.p.A. può opporre ai creditori pignorati tutte le eccezioni che le spettano verso il *Contraente* originario in conformità con quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile.

Art. 24 Prestiti

Il Contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 25 Modifiche del contratto

La *Compagnia* si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni qualora sussista un giustificato motivo. A tal fine, possono costituire giustificato motivo, in via esemplificativa: eventuali modifiche e/o variazioni del quadro normativo e regolamentare; eventuali richieste indirizzate al mercato e/o specificamente alla *Compagnia* da un'autorità di vigilanza; processi di riorganizzazione aziendale che interessino la *Compagnia* o il relativo gruppo di appartenenza; modifiche alle condizioni praticate sui mercati che abbiano un'incidenza sul contratto.

Le variazioni di cui al precedente paragrafo saranno comunicate per iscritto ai Contraenti con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia delle stesse. Il *Contraente* che non intenda accettare le modifiche dovrà darne comunicazione alla *Compagnia* entro la data prevista per la relativa applicazione, mediante lettera raccomandata, esercitando il diritto di riscatto, in relazione al quale non sarà applicato alcun costo. In mancanza di comunicazione da parte del *Contraente*, il contratto resterà in vigore come modificato dalla *Compagnia*.

Eventuali modifiche al contratto che prevedano unicamente obblighi a carico della *Compagnia* (ivi incluse eventuali condizioni migliorative per il *Contraente*) potranno essere apportate dalla *Compagnia* ai sensi dell'Art. 1333 del Codice Civile.

Le variazioni suddette saranno comunicate dalla *Compagnia* al *Contraente* in conformità a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile.

Art. 26 Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 27 Legge applicabile al contratto, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti *Condizioni di Assicurazione*.



Tutte le controversie relative al Contratto devono essere sottoposte prima a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato rivolgendosi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile. Se la mediazione non dovesse avere successo, è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei *Beneficiari*, ovvero degli aventi diritto a seconda del soggetto che promuove l'azione.

È possibile avvalersi anche dei sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente come indicato sul sito internet della *Compagnia*, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 28 Regime fiscale

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del *Contraente* o dei *Beneficiari*. Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti. Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

Imposta sui premi: i premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni stipulate nello Stato. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del *Contraente* presso un altro Paese dell'Unione Europea. Pertanto, eventuali modifiche alla residenza devono essere prontamente comunicate alla *Compagnia*; in caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la *Compagnia* potrà rivalersi sul *Contraente* per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

Tassazione delle somme assicurate

Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla *Compagnia* ai soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa è il seguente:

Prestazione in caso di riscatto. Le somme corrisposte dalla *Compagnia* in forma capitale costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio e sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura definita dalla normativa fiscale.

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. Le somme corrisposte dalla *Compagnia* sono esenti da tassazione per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico (rischio di mortalità). Le somme dovute dalla *Compagnia* sono esenti dall'imposta sulle successioni.

La tassazione dei rendimenti è ridotta in funzione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva previsto per legge su detti proventi. La quota di tali proventi è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati dalla gestione del *Fondo Interno*.

Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla *Compagnia* a soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita nell'esercizio della propria attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali), l'eventuale differenza tra il capitale liquidato e l'ammontare riscosso dalla *Compagnia* a titolo di premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte dei quali non verrà effettuata da parte della *Compagnia* alcuna ritenuta. A tali fini, per i beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell'ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza.

Imposta di bollo: le comunicazioni periodiche e le operazioni riferite al pagamento della prestazione in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato sono soggette ad imposta di bollo nella misura prevista dal Testo Unico Imposta di Bollo. La stessa è determinata in misura proporzionale su base annua, nel rispetto dei limiti minimi e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, massimi definiti dalla norma. L'imposta di bollo è assolta annualmente in modo virtuale dalla *Compagnia* e contestualmente memorizzata sul contratto. La stessa è trattenuta cumulativamente al momento del pagamento della prestazione (riscatto parziale/totale o decesso dell'Assicurato) a riduzione, quindi, del controvalore del contratto.



Art. 29 Home Insurance

La *Compagnia* ha reso disponibile un'apposita Area riservata all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale il *Contraente* può accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali dei contratti sottoscritti nonché utilizzare le funzionalità dispositivo tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il pagamento del premio, la richiesta di riscatto e la notifica del decesso dell'*Assicurato* (c.d. Servizio Home Insurance). In ogni caso il *Contraente* potrà utilizzare le funzionalità rese disponibili tempo per tempo dalla *Compagnia*.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati dalla *Compagnia* su richiesta del *Contraente*. I codici di accesso garantiscono al *Contraente* un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo della predetta Area è disciplinato dalle Norme che regolano il servizio Home Insurance, presenti sul sito della *Compagnia*.

La *Compagnia* rende disponibile le predette funzionalità - in luogo del sito della *Compagnia* stessa - sul sito del Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A., www.bmedonline.it, unicamente per i titolari del servizio di Banca Diretta con la medesima Banca e per le polizze distribuite dalla Banca stessa, utilizzando i codici forniti da quest'ultima.

Art. 30 Modalità di comunicazione

La *Compagnia* manda al *Contraente* l'informativa in corso di contratto, tra cui quella prevista dalla normativa tempo per tempo vigente che include ad esempio la lettera di conferma dell'investimento del premio, le comunicazioni in caso di perdite e l'estratto conto annuale della posizione assicurativa (c.d. Documento Unico di Rendicontazione). L'informativa è trasmessa al *Contraente* via posta oppure mediante comunicazioni telematiche all'interno dell'area riservata del servizio Home Insurance di cui al precedente art. 29, in base alla scelta dallo stesso effettuata quando compila il *Modulo di proposta*. Se sceglie di riceverle nell'area riservata, il *Contraente* deve avere un indirizzo e-mail, che serve alla *Compagnia* anche per avvisarlo ogni volta che è disponibile una nuova comunicazione. Il *Contraente* può comunque sempre cambiare la scelta effettuata, chiedendo alla *Compagnia*, anche per il tramite del Soggetto Distributore Banca Mediolanum, di modificare la modalità di ricezione, passando da quella telematica a quella via posta e viceversa.



LIFE FUNDS

ALLEGATI ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



Allegato 1 - REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

Data di aggiornamento: 1° luglio 2024

- **Opportunity bis**
- **Country bis**
- **Sector bis**
- **Dynamic bis**
- **Balanced bis**
- **Moderate bis**
- **Prudent bis**

Art. 1 Istituzione e denominazione del Fondo

MEDIOLANUM VITA, Compagnia di Assicurazioni sulla vita, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum e appartenente al GRUPPO MEDIOLANUM, di seguito denominata Compagnia, ha attivato, secondo le modalità prescritte nel presente Regolamento, 7 gestioni interne separate denominate **“Opportunity bis”**, **“Country bis”**, **“Sector bis”**, **“Dynamic bis”**, **“Balanced bis”**, **“Moderate bis”**, **“Prudent bis”**, ciascuna delle quali sarà di seguito chiamata Fondo Interno, o Fondo, non suddivise in comparti, denominate:

- **Opportunity bis**: principalmente azionario con possibilità di investire in misura anche non marginale in valori mobiliari di emittenti di Paesi Emergenti e di aziende appartenenti al settore tecnologico e in quote di OICR aventi la stessa caratterizzazione. Il Fondo ha come finalità l'elevata crescita del capitale investito;
- **Country bis**: principalmente azionario con un particolare interesse per i valori mobiliari di Emittenti di Paesi OCSE e per quote di OICR aventi la stessa caratterizzazione. Il Fondo ha come finalità l'elevata crescita del capitale investito;
- **Sector bis**: principalmente azionario con un particolare interesse per i valori mobiliari di emittenti di Paesi OCSE e per le quote di OICR aventi la stessa caratterizzazione. I valori mobiliari azionari sono diversificati nei differenti settori di attività economica mondiale. Il Fondo ha come finalità l'elevata crescita del capitale investito;
- **Dynamic bis**: prevalentemente azionario con un particolare interesse per i valori mobiliari di emittenti di Paesi OCSE e per quote di OICR aventi la stessa caratterizzazione. È previsto l'investimento anche in valori mobiliari di tipo obbligazionario. Il Fondo ha come finalità l'incremento del capitale investito;
- **Balanced bis**: tendenzialmente suddiviso tra valori azionari ed obbligazionari di emittenti appartenenti principalmente alle più importanti aree macroeconomiche mondiali. Il Fondo ha come finalità l'incremento del capitale investito;
- **Moderate bis**: principalmente obbligazionario con un particolare interesse per valori mobiliari obbligazionari di emittenti appartenenti alle maggiori aree macroeconomiche mondiali. Il Fondo ha come finalità la graduale crescita del capitale investito;
- **Prudent bis**: esclusivamente obbligazionario, orientato verso valori mobiliari a breve termine, con principale interesse per titoli e quote di OICR obbligazionari e monetari dell'area euro. Il Fondo ha come finalità la conservazione del capitale investito.

L'investimento nei Fondi Interni comporta rischi connessi alle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse dei Fondi. L'andamento del valore delle quote di ciascun Fondo può variare in relazione alla tipologia e ai settori di investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento. Ciò può comportare la possibilità che il Fondo Interno subisca delle perdite. In linea generale, la ricerca di un rendimento più elevato comporta una maggiore assunzione di rischi.

La variazione del prezzo dei titoli azionari è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore dei titoli obbligazionari è influenzato prevalentemente dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale.

Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dall'Euro sono esposti al rischio di variazione del rapporto di cambio tra tale valuta e l'Euro. Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi.



L'esame della strategia di investimento di ciascun Fondo Interno consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso. La Compagnia individua per le polizze collegate ai Fondi Interni appositi indicatori sintetici di rischio in una scala da 1 (rischio più basso) a 7 (rischio più alto), riportati nel relativo Documento contenente le informazioni chiave che deve essere consegnato prima dell'investimento e che è disponibile sul sito internet della Compagnia.

Inoltre, nel corso della durata contrattuale, a seguito di mutamenti dello scenario economico, potrebbero essere attivati processi di fusione tra Fondi Interni. La fusione potrebbe avvenire mediante apporto, nel Fondo incorporante, di tutte le attività e passività del Fondo incorporato, valorizzate a valore corrente. Ai partecipanti al Fondo incorporato verrebbero assegnate nuove quote del Fondo incorporante, in base al rapporto tra il valore unitario della quota del Fondo incorporato e quello del Fondo incorporante, applicato al numero di quote in loro possesso.

Tali operazioni verranno svolte nell'interesse dei partecipanti del Fondo, senza creare pregiudizio alcuno. La fusione potrà avvenire tra Fondi Interni aventi caratteristiche similari.

Art. 2 Scopo e caratteristiche del Fondo

Lo scopo del Fondo è di realizzare l'incremento dei capitali conferiti dai Contraenti delle polizze emesse dalla Compagnia e correlate al Fondo in base alle condizioni contrattuali mediante una gestione professionale del portafoglio. Il Fondo è suddiviso in quote tutte di uguale valore e con uguali diritti ed è di tipo ad accumulazione.

L'incremento del valore delle quote del Fondo non viene pertanto distribuito. Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 3 Partecipanti al Fondo

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Compagnia e correlate allo stesso in base alle Condizioni di Assicurazione.

Art. 4 Criteri degli investimenti

La gestione del Fondo è l'attuazione delle politiche di investimento della Compagnia, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

La Compagnia effettua le proprie scelte d'investimento seguendo un criterio di diversificazione geografica e settoriale. Tale metodologia e la ripartizione degli investimenti all'interno di ciascuna asset class vengono realizzati nell'ambito della strategia d'investimento di ciascun Fondo Interno. La Compagnia nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo in:

- valori mobiliari quotati e non quotati;
- valori mobiliari e quote di OICR i cui Emissenti e le cui Società di Gestione hanno sede sia negli Stati membri dell'Unione Europea che in altri Stati Esteri;
- valori mobiliari emessi e/o quote di OICR gestiti da Società appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia (Gruppo Mediolanum). Resta ferma per la Compagnia la facoltà di investire fino al 100% del patrimonio del Fondo in quote di OICR anche gestiti da Società appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia.

Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide.

La Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzate alla buona gestione del Fondo. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal Provvedimento ISVAP n. 297-96, e successive modifiche ed integrazioni. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo Interno esplicitati nel regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, così come definite dal citato Provvedimento ISVAP. Gli impieghi della Compagnia che rappresentano il valore delle attività gestite, coincideranno con il controvalore delle quote assegnate ai contratti collegati al Fondo.



L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo del loro controvalore in valuta nazionale corrente alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore della quota del Giorno di riferimento. I crediti d'imposta vengono direttamente attribuiti da Mediolanum Vita al Fondo Interno nel momento della loro formazione.

Art. 5 Strategia di investimento del Fondo Opportunity bis

La politica di investimento del Fondo ha quale obiettivo una composizione del portafoglio principalmente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di OICR di tipo azionario), diversificati nelle aree macroeconomiche mondiali. È inoltre previsto l'investimento, anche non marginale, in attività aventi un maggiore potenziale di crescita, quali i valori mobiliari di emittenti di Paesi Emergenti e di aziende appartenenti al settore tecnologico e le quote di OICR aventi la stessa caratterizzazione. Il Fondo potrà, inoltre, detenere degli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di stato e a reddito fisso in genere, liquidità, strumenti di mercato monetario in genere, quote di OICR di tipo obbligazionario e monetario), per un valore non superiore al 30% del portafoglio.

Il benchmark di riferimento del Fondo è composto dal seguente indice F.C.I. (Fondi Comuni Italia):
100% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.).

Art. 6 Strategia di investimento del Fondo Country bis

La politica di investimento del Fondo ha quale obiettivo una composizione del portafoglio principalmente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di OICR di tipo azionario) e caratterizzata da un particolare interesse per i valori mobiliari di emittenti di Paesi OCSE e per le quote di OICR aventi la stessa caratterizzazione.

Il Fondo potrà, inoltre, detenere degli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di stato e a reddito fisso in genere, liquidità, strumenti di mercato monetario in genere, quote di OICR di tipo obbligazionario e monetario), per un valore non superiore al 30% del portafoglio.

Il benchmark di riferimento del Fondo è composto dal seguente indice F.C.I. (Fondi Comuni Italia):
100% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.).

Art. 7 Strategia di investimento del Fondo Sector bis

La politica di investimento del Fondo ha quale obiettivo una composizione del portafoglio principalmente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di OICR di tipo azionario) diversificati nei differenti settori di attività economica mondiale, con un particolare interesse per i valori mobiliari di emittenti di Paesi OCSE e per le quote di OICR aventi la stessa caratterizzazione. Il Fondo potrà, inoltre, detenere degli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di stato e a reddito fisso in genere, liquidità, strumenti di mercato monetario in genere, quote di OICR di tipo obbligazionario e monetario) per un valore non superiore al 30% del portafoglio.

Il benchmark di riferimento del Fondo è composto dal seguente indice F.C.I. (Fondi Comuni Italia):
100% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.).

Art. 8 Strategia di investimento del Fondo Dynamic bis

La politica di investimento del Fondo ha quale obiettivo una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di OICR di tipo azionario) e caratterizzata da un particolare interesse per i valori mobiliari di emittenti di Paesi OCSE e per quote di OICR aventi la stessa caratterizzazione. Tali attività potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo tendenzialmente da un minimo del 50% fino ad un massimo del 70%. Gli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di OICR di tipo obbligazionario e monetario) riguarderanno principalmente quelli delle principali economie mondiali.

Il benchmark di riferimento del Fondo è composto dai seguenti indici F.C.I. (Fondi Comuni Italia):
70% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.)
30% F.C.I. Index Obbligazionari Internazionali Governativi (Ob. Intern. Gov.).



Art. 9 Strategia di investimento del Fondo Balanced bis

La politica di investimento del Fondo ha quale obiettivo una composizione del portafoglio tendenzialmente suddivisa tra valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di OICR di tipo azionario) e tra valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, obbligazioni, quote di OICR di tipo obbligazionario), diversificati principalmente nelle maggiori aree macroeconomiche mondiali. I valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo tendenzialmente da un minimo del 30% fino ad un massimo del 70%.

Il benchmark di riferimento del Fondo è composto dai seguenti indici F.C.I. (Fondi Comuni Italia):

50% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.)

30% F.C.I. Index Obbligazionari Internazionali Governativi (Ob. Intern. Gov.)

20% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine (Ob. Euro. Gov. B/T).

Art. 10 Strategia di investimento del Fondo Moderate bis

La politica di investimento del Fondo ha quale obiettivo una composizione del portafoglio principalmente orientata verso valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di OICR di tipo obbligazionario e monetario) diversificati principalmente nelle maggiori aree macroeconomiche mondiali. Gli investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di OICR di tipo azionario), che riguarderanno le principali aree economiche mondiali e saranno selezionati in funzione della loro capitalizzazione, potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo tendenzialmente fino ad un massimo del 30% del medesimo.

Il benchmark di riferimento del Fondo è composto dai seguenti indici F.C.I. (Fondi Comuni Italia):

30% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.)

30% F.C.I. Index Obbligazionari Internazionali Governativi (Ob. Intern. Gov.)

40% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine (Ob. Euro. Gov. B/T).

Art. 11 Strategia di investimento del Fondo Prudent bis

La politica di investimento del Fondo ha quale obiettivo una composizione del portafoglio orientata verso valori mobiliari di tipo obbligazionario a breve termine (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di OICR di tipo obbligazionario e monetario) e caratterizzata da un principale interesse per titoli e quote di OICR di tipo obbligazionario e monetario dell'area Euro. Non sono previsti investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di OICR di tipo azionario).

Il benchmark di riferimento del Fondo è composto dai seguenti indici F.C.I. (Fondi Comuni Italia):

20% F.C.I. Index Mercato Monetario Euro (già Liquidità Area Euro)

15% F.C.I. Index Obbligazionari Internazionali Governativi (Ob. Intern. Gov.)

65% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine (Ob. Euro. Gov. B/T).

Art. 12 Regime delle spese

Di seguito sono indicate le spese a carico dei Fondi:

- commissione di gestione a favore della Compagnia pari per ciascun Fondo agli importi indicati nella tabella sotto riportata, calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

FONDO	COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA
Opportunity bis	1,50%
Country bis	1,30%
Sector bis	1,30%
Dynamic bis	1,20%
Balanced bis	1,10%
Moderate bis	0,80%
Prudent bis	0,65%

Il 100% di tale commissione è utilizzato da Mediolanum Vita a copertura dei costi relativi al servizio di asset allocation degli OICR collegati. Per una corretta valutazione dell'impatto effettivo di tale costo bisogna considerare



che nel patrimonio dei Fondi Interni vengono fatti confluire gli importi che la Compagnia riceve in virtù di accordi di retrocessione dalle Società di Gestione degli OICR nei quali i Fondi Interni investono. Attualmente la percentuale di retrocessione delle commissioni di gestione degli OICR in cui investono i Fondi Interni è pari al 59,65% andando così a ridurre l'impatto della Commissione di Gestione annua dei Fondi Interni.

L'importo della Commissione di Gestione è fissato fino al 01/09/2006 e sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 4 anni salvo il caso in cui la Compagnia lo modifichi dandone tempestivamente comunicazione al Contraente. Tale modifica potrà avvenire solo a seguito di particolari circostanze sopravvenute che incidano significativamente sull'equilibrio tecnico del prodotto e al solo fine di garantire la solvibilità della Compagnia nell'interesse dei sottoscrittori. Si precisa che in ogni caso tale modifica non determina condizioni di minor favore nei confronti del Contraente.

Il Contraente che non intenda accettare tale modifica dovrà darne comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione della Compagnia.

In tal caso il contratto si risolve di diritto e verrà liquidato il controvalore delle quote. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

- **commissione di gestione annua relativa agli OICR in cui i Fondi Interni eventualmente investono.**

La commisione di gestione prevista dagli OICR in cui possono investire i Fondi Interni può arrivare **fino ad un massimo del 2,65% annuo**. Questi OICR prevedono inoltre l'eventuale applicazione di una **commissione di overperformance**, che potrà incidere sul Fondo Interno **per un importo massimo dell'1,5% per anno solare**. La commisione di gestione prevista per gli OICR è in parte retrocessa alla Compagnia e da questa agli Assicurati, che ne beneficiano per il suo riconoscimento al Fondo Interno;

- **spese di verifica e revisione del Fondo;**

- **gli oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari;**

- **le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti alle operazioni sulle disponibilità del Fondo.**

Le spese a carico della Compagnia sono rappresentate da:

- le spese di amministrazione e di funzione;
- le spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

Art. I3 Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso.

La Compagnia calcola giornalmente, tranne nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta, il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al valore delle attività, al netto delle passività, relativo al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità".

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi maturati su titoli azionari in portafoglio vengono registrati al momento in cui l'attribuzione è certa;
- l'immissione ed il prelievo delle quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;



- le quote di OICR sono valutate al loro valore del giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo;
- nel caso in cui non sia determinabile un prezzo di negoziazione con periodicità in linea con la valorizzazione della quota, la Compagnia si avrà di un "calculation agent" esterno, il quale fornirà la propria valutazione; alternativamente, la Compagnia provvederà al proprio interno ad effettuare la valutazione, secondo gli standard utilizzati sui mercati finanziari per la tipologia di strumento finanziario in oggetto;
- la conversione in valuta nazionale corrente dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca d'Italia il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale.

Art. 14 Valore unitario della quota e sua pubblicazione

Il valore unitario delle quote viene calcolato giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo l'art. I3, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento del calcolo. Il valore unitario delle quote così calcolato è pubblicato giornalmente sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "MF" e "il Giornale" e sul sito internet della Compagnia.

Art. 15 Scritture contabili

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Compagnia; essa redige:

- a) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo;
- b) un prospetto giornaliero recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto del Fondo, di cui agli artt. I3 e I4 del presente Regolamento;
- c) entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione predisposta dalla Compagnia e composta da:
 - note Illustrative;
 - prospetto di sintesi del patrimonio del Fondo alla data di chiusura dell'anno solare;
 - prospetto di sintesi della sezione reddituale del Fondo del periodo di riferimento.

Il rendiconto unitamente alla relazione di certificazione viene trasmesso all'IVASS entro 30 giorni dalla redazione ed è a disposizione dei Sottoscrittori presso la sede della Mediolanum Vita.

Art. 16 Revisione contabile

La gestione dei Fondi è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. n. 58 del 24/02/98 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e la determinazione del valore unitario della quota.

Art. 17 Modifiche al presente Regolamento

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti.

Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente al Contraente nel rispetto della disciplina tempo per tempo applicabile, oltre ad essere pubblicate sul sito internet della Compagnia mediante apposito avviso.

Rilevanza degli investimenti (limiti relativi alla politica di investimento)

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del fondo interno
Principale	> 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	< 10%

I suddetti termini di rilevanza sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno, posti i limiti definiti nel Regolamento.



LIFE FUNDS

Retro di copertina

Life Funds



Sede Legale: Palazzo Meucci
Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) – t. +39 02 9049.1
Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di
Milano n. 01749470157 - Partita IVA I05406I0960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum
- Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
- Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei
Gruppi Assicurativi
Società con unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973)

mediolanumvita@pec.mediolanum.it
www.mediolanumvita.it

Edizione 09/01/2026

È un prodotto di

